0.

.

. 0

0PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0034(CNS)

7.2.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo", per il periodo 2007-2013

Programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà"
(COM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Romano Maria La Russa

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

MOTIVAZIONE.....19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo", per il periodo 2007-2013 Programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà" (COM(2005)0124 – C6-0241/2005 – 2005/0034(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0124)[1],

– visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0241/2005),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Titolo
Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "***Prevenzione, preparazione*** e gestione delle conseguenze in materia di ***terrorismo***", per il periodo 2007-2013	Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico "***Valutazione dei rischi*** e gestione delle conseguenze in materia di ***sicurezza delle infrastrutture critiche***", per il periodo 2007-2013

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Motivazione

Se l'intenzione è quella di seguire l'impostazione "tutti i rischi" prospettata dal Consiglio e dalla Commissione e adeguare la denominazione del programma alle sue effettive capacità finanziarie, risulta necessario modificarne il titolo al fine di delimitare nello stesso tempo l'estensione del campo di applicazione e dimostrare maggiore realismo negli obiettivi fissati.

Emendamento 2
Considerando 1

(1) La ***prevenzione, la preparazione*** e la gestione delle conseguenze in materia di ***terrorismo*** sono aspetti ***essenziali*** dell'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza e si sviluppi come tale, ai sensi dell'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea.	(1) La ***valutazione dei rischi*** e la gestione delle conseguenze in materia di ***sicurezza delle infrastrutture critiche*** sono aspetti ***prioritari*** dell'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza e si sviluppi come tale, ai sensi dell'articolo 2, quarto trattino, del trattato sull'Unione europea.

Motivazione

La modifica del titolo del presente programma, dato che corrisponde a obiettivi effettivamente più modesti, non deve alterare il carattere "prioritario" che l'UE attribuisce alla questione della sicurezza nel suo obiettivo di sviluppare un autentico spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Emendamento 3
Considerando 2

(2) La Comunità deve prendere i provvedimenti necessari per evitare che ***i terroristi*** attentino ai valori della democrazia, allo stato di diritto**,** alla società aperta ***e alla libertà dei nostri cittadini e delle nostre società*** e per limitare, per quanto possibile, le conseguenze degli ***attentati***.	(2) La Comunità deve prendere i provvedimenti necessari per evitare che ***le catastrofi, naturali o per intervento umano (che comprende il terrorismo),*** attentino***, per quanto riguarda le prime, al benessere, alla libertà e alla sicurezza dei cittadini e delle società, per quanto riguarda le seconde*** ai valori ***stessi*** della democrazia, allo stato di diritto ***e*** alla società aperta e per limitare ***nel contempo***, per quanto possibile, le conseguenze degli ***eventuali disastri***.

Motivazione

Cfr. emendamenti 1 e 2.

Emendamento 4
Considerando 6

(6) Il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile[1], istituito con decisione del Consiglio (CE, Euratom) n. 2001/792 del 23 ottobre 2001, prevede una risposta immediata a tutte le situazioni di emergenza grave ma non è stato concepito specificamente per la prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo.	***soppresso***

[1] ***GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.***

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 5
Considerando 7

(7) Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di un miglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specificamente per ***prevenire, preparare*** e gestire le conseguenze ***del terrorismo*** dovrebbero essere razionalizzati e finanziati da un unico programma.	(7) Ai fini di una migliore efficacia e trasparenza e di un miglior rapporto costi-benefici, gli sforzi prodigati specificamente per ***valutare i rischi*** e gestire le conseguenze ***di catastrofi che colpiscono un'infrastruttura critica*** dovrebbero essere razionalizzati e finanziati da un unico programma.

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 6
Considerando 8

(8) Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e in considerazione della complementarietà con altri programmi finanziari, occorre definire le seguenti espressioni: "misure di ***prevenzione e preparazione***", "gestione delle crisi e delle	(8) Ai fini della certezza del diritto e della coerenza e in considerazione della complementarietà con altri programmi finanziari, occorre definire le seguenti espressioni: "misure di ***valutazione dei rischi***", "gestione delle crisi e delle

conseguenze", "infrastrutture critiche".	conseguenze", "infrastrutture critiche".

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 7
Considerando 9

(9) Le azioni della Commissione e, ove opportuno, i progetti transnazionali sono fondamentali per ***ottenere*** un approccio integrato e coordinato dell'UE. Inoltre, è utile e opportuno finanziare progetti negli Stati membri che possano apportare utili esperienze e conoscenze per azioni future a livello della Comunità, segnatamente per quanto riguarda i controlli e la valutazione dei rischi e delle minacce.	(9) Le azioni della Commissione e, ove opportuno, i progetti transnazionali sono fondamentali per ***procedere quanto prima a un censimento e alla valutazione delle minacce che incombono sulle infrastrutture critiche europee, per predisporre un dispositivo di allarme rapido tra la Commissione e gli Stati membri, nonché*** un approccio integrato e coordinato ***di risposte elaborate a livello*** dell'UE. Inoltre, è utile e opportuno finanziare progetti negli Stati membri che possano apportare utili esperienze e conoscenze***, atte a essere trasposte*** per azioni future a livello della Comunità, segnatamente per quanto riguarda i controlli e la valutazione dei rischi e delle minacce.

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 8
Considerando 11

(11) Occorre garantire la continuità con altri programmi della Comunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE e lo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondi strutturali.	(11) Occorre garantire la continuità con altri programmi della Comunità e dell'Unione come il Fondo di solidarietà dell'UE e lo strumento di risposta e di preparazione alle gravi emergenze, il meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile, il programma quadro di ricerca e sviluppo e i Fondi strutturali. ***Devono essere espressamente autorizzati***

	anche i finanziamenti congiunti con i programmi della Commissione, in quanto consentono di eseguire studi specifici attinenti alla sicurezza delle infrastrutture critiche, segnatamente nei settori dei trasporti e dell'energia, avendo a termine l'obiettivo di raggruppare tutti i mezzi di finanziamento in un unico strumento al servizio di una strategia globale chiaramente definita.

Motivazione

La protezione delle infrastrutture critiche tocca un'ampia gamma di settori, coperti da differenti DG della Commissione, le quali dispongono talvolta di capacità finanziarie - sia pure ridotte - da attivare per studi specifici riguardanti la sicurezza delle infrastrutture. Occorre pertanto autorizzare e incoraggiare simili sinergie nei finanziamenti.

Emendamento 9
Considerando 12

(12) Dal momento che gli obiettivi del programma non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri, e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono ***essere meglio conseguiti*** a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.	(12) Dal momento che gli obiettivi del programma non possono essere realizzati in modo adeguato dagli Stati membri, e quindi, a motivo delle dimensioni e dell'impatto dell'iniziativa, possono ***allora esigere un intervento*** a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va oltre quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

Motivazione

Riaffermare il principio di sussidiarietà.

Emendamento 10
Articolo 1, comma 1

La decisione istituisce per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 il	La decisione istituisce per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 il

programma specifico "***Prevenzione, preparazione*** e gestione delle conseguenze in materia di ***terrorismo***", denominato in appresso "il programma", quale parte del programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà" al fine di contribuire al consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	programma specifico "***Valutazione dei rischi*** e gestione delle conseguenze in materia di ***sicurezza delle infrastrutture critiche***", denominato in appresso "il programma", quale parte del programma generale "Sicurezza e tutela delle libertà" al fine di contribuire al consolidamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 11
Articolo 2, lettera (a)

(a) per misure di "***prevenzione e preparazione***" si intendono le misure ***finalizzate a prevenire e/o ridurre*** i rischi ***di attentati terroristici e/o*** le loro conseguenze***, specialmente mediante la valutazione dei rischi e delle minacce, i controlli e l'elaborazione di norme comuni sulla tecnologia e la metodologia***;	(a) per misure di "***valutazione dei rischi*** " si intendono le misure ***e i controlli finalizzati a individuare*** i rischi ***e le minacce per le infrastrutture critiche eventualmente connessi a catastrofi, naturali o per intervento umano (che comprende il terrorismo), e*** le loro conseguenze***, al fine di evidenziare i punti deboli di dette infrastrutture e di formulare raccomandazioni per porvi rimedio;***

Motivazione

Cfr. emendamenti 1 e 2.

Emendamento 12
Articolo 2, lettera (b)

(b) per misure ai fini della "gestione delle conseguenze" si intendono le misure che intendono limitare le conseguenze a medio termine ***degli attentati terroristici*** e che sono necessarie per salvaguardare l'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia;	(b) per misure ai fini della "gestione delle conseguenze" si intendono le misure che intendono limitare le conseguenze a medio termine ***di dette catastrofi*** e che sono necessarie per salvaguardare l'Unione europea come spazio di libertà, sicurezza e giustizia***, segnatamente grazie all'allestimento di un sistema di allarme rapido centralizzato e di un efficace coordinamento a livello comunitario delle risposte da dare in simili circostanze***;

Motivazione

Cfr. emendamenti 1 e 2.

Emendamento 13
Articolo 2, lettera (c)

(c) per "infrastrutture critiche" si intendono le risorse materiali, i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbero gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere economico dei cittadini o per il buon funzionamento dell'Unione europea o delle amministrazioni degli Stati membri.	(c) per "infrastrutture critiche" si intendono le risorse materiali, i servizi, i mezzi di comunicazione, le reti e/o i beni il cui danneggiamento o la cui distruzione comporterebbero gravi conseguenze per la salute, la sicurezza e il benessere economico dei cittadini o per il buon funzionamento dell'Unione europea o delle amministrazioni degli Stati membri***, di cui un elenco non esaustivo figura in allegato al presente documento***.

Motivazione

Cfr. emendamenti 1 e 2.

Emendamento 14
Articolo 3

1. Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delle loro libertà e della società ***dagli attentati terroristici*** e dagli incidenti	1. Il programma contribuisce alla tutela dei cittadini, delle loro libertà e della società ***da tutti i tipi di catastrofe*** e dagli incidenti

correlati e a salvaguardare l'Unione europea come spazio di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.	correlati e a salvaguardare l'Unione europea come spazio di spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
2. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'elaborazione di altre politiche dell'Unione e della Comunità come la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la tutela dell'ambiente, la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico e la coesione economica e sociale.	2. Gli obiettivi generali del programma contribuiscono all'elaborazione di ***uno schema di sicurezza globale basato in particolare su*** altre politiche ***e azioni comuni*** dell'Unione e della Comunità come la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, la tutela dell'ambiente, ***gli approvvigionamenti energetici, la sicurezza delle reti di comunicazione e di informazione,*** la sanità pubblica, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo tecnologico***, la continuità dell'azione pubblica*** e la coesione economica e sociale.

Motivazione

Risulta opportuno elencare le politiche dell'UE alle quali è destinato il presente programma, segnatamente inserendo i settori energetici e delle reti di comunicazione, nei quali eventuali abusi dei punti deboli possono avere gravi conseguenze transfrontaliere.

Emendamento 15
Articolo 4, paragrafo 1

1. Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programma intende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quando esse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misure volte alla ***prevenzione, preparazione*** e gestione delle conseguenze ***in materia di terrorismo***.	1. Nell'ambito di tali obiettivi generali, il programma intende incoraggiare, promuovere ed elaborare, salvo quando esse sono previste da altri strumenti giuridici specifici, misure volte alla ***valutazione dei rischi*** e ***alla*** gestione delle conseguenze.

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 16
Articolo 4, paragrafo 2, alinea e lettera (a)

2. ***Per quanto riguarda la prevenzione e la preparazione agli attentati terroristici, il*** programma intende:	2. ***Il*** programma intende:

(a) incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce per le infrastrutture critiche, ***comprese*** le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli ***degli attentati terroristici*** e le eventuali necessità per migliorare la loro sicurezza;	(a) incoraggiare, promuovere e finanziare valutazioni dei rischi e delle minacce per le infrastrutture critiche, ***segnatamente tramite*** le valutazioni sul posto, individuare i possibili bersagli e le eventuali necessità per migliorare la loro sicurezza;

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 17
Articolo 4, paragrafo 3, alinea

3. Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze ***degli attentati terroristici***, il programma intende:	3. Per quanto riguarda la gestione delle conseguenze, il programma intende:

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 18
Articolo 4, paragrafo 3, lettera (a)

(a) incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di know-how e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze ***degli attentati terroristici***;	(a) incoraggiare, promuovere e finanziare lo scambio di know-how e tecnologie per quanto riguarda le potenziali conseguenze ***delle catastrofi***;

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 19
Articolo 4, paragrafo 3, lettera (c)

(c) garantire il contributo in tempo reale di esperti ***in materia di terrorismo alla*** gestione ***globale*** delle crisi ***e ai meccanismi*** di allarme rapido e di protezione civile.	(c) garantire il contributo in tempo reale di esperti ***nel quadro di un meccanismo globale di*** gestione delle crisi***,*** di allarme rapido e di protezione civile.

Motivazione

Cfr. emendamento 1.

Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 1, lettera (c), trattino 4

– contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteggere l'Unione e i suoi cittadini ***dagli attentati terroristici***.	– contribuiscano considerevolmente in altro modo a proteggere l'Unione e i suoi cittadini ***dalle diverse catastrofi; sono pertanto ammissibili, in cooperazione con gli Stati membri interessati, le azioni riguardanti le infrastrutture critiche nazionali in cui lo sfruttamento intenzionale o accidentale delle lacune in materia di sicurezza potrebbe avere gravi conseguenze transfrontaliere***.

Motivazione

Talune infrastrutture critiche nazionali rientrano, in ragione della gravità prevedibile delle conseguenze di loro anomalie, nel campo di applicazione del presente programma. Pertanto, su richiesta e/o con l'accordo dello Stato membro interessato, esse devono poter formare oggetto di misura finanziate tramite esso.

Emendamento 21
Articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo)

	4 bis. La Commissione semplifica il più possibile le procedure e provvede a che gli inviti a presentare proposte di cui al presente programma non comportino oneri burocratici sproporzionati per i promotori dei progetti candidati. Se del caso, l'invito a presentare proposte può essere organizzato in due fasi e nella prima di esse si richiede unicamente l'invio delle informazioni strettamente necessarie per una valutazione pertinente del progetto.

Motivazione

Il programma non deve dissuadere nessun candidato a causa della complessità e/o degli oneri amministrativi; la semplificazione delle procedure è uno degli elementi essenziali per il successo.

Emendamento 22
Articolo 10, paragrafo 2

2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altri strumenti della Comunità o dell'Unione.	2. Le risorse del programma possono essere messe in comune con quelle di altri strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare con il programma di prevenzione e lotta contro la criminalità, al fine di attuare azioni dirette a soddisfare gli obiettivi comuni ai due programmi e ad altri strumenti della Comunità o dell'Unione***, nonché con i programmi della Commissione che consentono la realizzazione di studi specifici attinenti alla sicurezza delle infrastrutture critiche, come quelli già in corso nei settori dei trasporti e dell'energia.***.

Motivazione

Cfr. emendamento 8.

Emendamento 23
Articolo 14, paragrafo 3

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:	3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:
	a) una relazione annuale sintetica comprendente in particolare le informazioni che consentano di accertare il successo del presente programma da un punto di vista quantitativo;
a) una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2010;	***b)*** una relazione di valutazione intermedia sui risultati ottenuti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del presente programma, entro il 31 marzo 2010;
b) una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2010;	***c)*** una comunicazione sulla continuazione del presente programma, entro il 31 dicembre 2010;
c) una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.	***d)*** una relazione di valutazione ex post, entro il 31 marzo 2015.

Motivazione

Il Parlamento non può attendere tre anni e mezzo per avere una prima idea dei risultati del programma; gli servono soprattutto le indicazioni per esercitare adeguatamente il suo ruolo di colegislatore di bilancio, per indirizzare o condizionare lo sforzo alla luce di detti risultati. Si impone dunque l'obbligo di una relazione annuale sintetica.

Emendamento 24
Articolo 14 bis (nuovo)

Articolo 14 bis

Parità di trattamento

Gli organismi che beneficiano di una sovvenzione di funzionamento in virtù del presente programma possono partecipare a inviti a presentare proposte per altri programmi, senza per questo beneficiare di un trattamento preferenziale rispetto alle altre organizzazioni finanziate a partire da bilanci diversi da quello dell'Unione europea.

Motivazione

Conferma del principio della parità di trattamento.

Emendamento 25
Allegato

ELENCO INDICATIVO DEI SETTORI CON INFRASTRUTTURE CRITICHE:

1) Energia

a. Produzione, raffinazione, trattamento e stoccaggio di petrolio e di gas, compresi oleodotti e gasdotti

b. Generazione di energia elettrica

c. Trasporto di elettricità, di gas e di petrolio

d. Distribuzione di elettricità, gas e petrolio,

2) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, TIC

a. Protezione dei sistemi informatici e delle reti

b. Sistemi di strumentazione, automazione e controllo (SCADA ecc.)

c. Internet

d. Fornitura di telecomunicazioni fisse

e. Fornitura di telecomunicazioni mobili

f. Radiocomunicazione e radionavigazione

g. Comunicazione satellitare

h. Radio e telediffusione

3) Acqua

a. Approvvigionamento di acqua potabile

b. Controllo della qualità dell'acqua

c. Arginatura e controllo dei livelli idrici

4) Alimenti

a. Approvvigionamenti e garanzie di alimentare

5) Sanità

a. Assistenza medica e ospedaliera

b. Medicinali, sieri, vaccini e prodotti farmaceutici

c. Laboratori e agenti biologici

6) Finanze

a. Servizi di pagamento/strutture di pagamento (privati)

b. Dotazioni finanziarie governative

7) Sicurezza, ordine pubblico e giuridico

a. Mantenimento della sicurezza, dell'ordine pubblico e giuridico

b. Amministrazione della giustizia e carceraria

8) Amministrazione civile

a. Funzioni governative

b. Forze armate

c. Servizi di amministrazione civile

d. Servizi di emergenza

e. Servizi postali e di messaggeria

9) Trasporti

a. Trasporto stradale

b. Trasporto ferroviario

c. Trasporto aereo

d. Trasporto per vie navigabili interne

e. Trasporto marittimo a lungo e corto raggio

10) Industria chimica e nucleare

a. Produzione e stoccaggio/trattamento di sostanze chimiche e nucleari

b. Condutture di sostanze pericolose (sostanze chimiche)

11) Spazio e ricerca

a. Spazio

b. Ricerca

MOTIVAZIONE

Sulla scia dei vertici di Tampere e dell'Aia, la Commissione ha fissato tra le sue priorità per le prospettive finanziarie 2007-2013 quella di dotare l'Unione europea di un livello globale di sicurezza la cui eccellenza sarà uno dei capisaldi che conferiranno pieno significato al concetto di cittadinanza europea.

Ciononostante, se da un lato il programma specifico "*Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo*" poteva inizialmente far pensare, come sta a indicare il titolo, che il suo unico obiettivo fosse migliorare la lotta contro la minaccia terroristica, dall'altro un certo numero di catastrofi, accertate o potenziali, e la volontà della Commissione di gettare le basi di un sistema globale di sicurezza su scala europea hanno portato a una ridefinizione del campo di applicazione del programma. Tale ridefinizione, che sembra usufruire di un consenso perfetto, anche se curioso, tra il Consiglio e la Commissione, estende la portata del suddetto obiettivo a un miglioramento della sicurezza globale di tutte le infrastrutture critiche, a prescindere dalla natura delle minacce, attraverso l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione e l'attuazione di un vero e proprio coordinamento degli interventi effettuati a livello europeo in caso di catastrofe dichiarata.

Si rende opportuna, già in questa prima fase, una modifica della formulazione della relazione, giacché se il terrorismo rappresenta davvero una parte preponderante e ricorrente delle minacce che gravano sulle diverse infrastrutture critiche, sulle quali un eventuale attacco provocherebbe conseguenze transfontaliere di eccezionale gravità, la presente relazione si propone di fronteggiare tutte le minacce, occupandosi, tra l'altro, delle catastrofi naturali, dei rischi sanitari più importanti, delle disfunzioni tecnologiche. L'aspetto transfrontaliero del problema così ridefinito, il quale comporta sempre un elevato grado di cooperazione tra i vari servizi di sicurezza nazionali, consente di mantenere lo strumento in questione all'interno del terzo pilastro.

Tale scelta, considerata nella prospettiva delle scarse risorse allocate, ossia 137 milioni per 7 anni, può lasciare perplessi se si considera il compito che si è assegnata la Commissione. Per essere esatti, il programma non ha per vocazione il finanziamento della sicurezza operativa delle infrastrutture critiche, ma è pur vero che l'obiettivo perseguito consiste nella riduzione della loro vulnerabilità non appena l'alterazione o la paralisi della loro attività avrà gravi ripercussioni sulle vite umane, l'ambiente, l'attività economica e finanziaria o il funzionamento democratico e lo Stato di diritto in tutta l'Unione europea o in una sua parte. Numerosi sono gli organi vitali interessati da questo imperativo di sicurezza; l'energia, i trasporti, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la catena alimentare, le infrastrutture mediche e i laboratori, i sistemi finanziari, le industrie a rischio come la chimica o il nucleare, oppure l'attività spaziale sono tutti settori per i quali tale iniziativa costituisce un obbligo incalzante.

Come spiegare allora un siffatto divario tra la portata e l'urgenza della missione da un lato, e i mezzi impiegati dall'altro? Come giustificare un'estensione considerevole del campo di applicazione del programma senza ampliare proporzionalmente gli stanziamenti necessari?

Operiamo in effetti su una materia in fieri che non ha precedenti. Benché modesti, i fondi destinati a tali obiettivi, peraltro non inclusi nel bilancio, devono produrre un "effetto leva"

che consenta di avviare un'operazione a lungo termine finalizzata a una presa di coscienza dei reali bisogni e, di conseguenza, alla necessità degli Stati membri e dell'Unione di contribuire a un finanziamento che sia all'altezza della sfida da raccogliere. Una situazione lungi dall'essere realtà. È encomiabile inoltre la volontà di creare, in nome di un concetto di sicurezza globale, l'*anello mancante* tra la sicurezza civile propriamente detta e la sicurezza nella sua accezione strettamente poliziesca, destinato a collegare i due elementi per garantire l'unione indispensabile che rafforzerà l'efficacia di ciascun pilastro. Se da un lato il programma non agisce né sull'azione dei vari servizi di emergenza né su quella delle forze di sicurezza, dall'altro esso intende contribuire effettivamente alla prevenzione, mediante un'azione di individuazione dei rischi, e alla reazione grazie a un coordinamento ottimale di mezzi che soffrono oggigiorno di un collegamento inadeguato.

Tuttavia, la Commissione e il Consiglio sono giunti a un accordo per ridefinire gli obiettivi privilegiando un approccio pragmatico che comprenda tutti i rischi legati alle infrastrutture critiche dell'Unione. Di conseguenza, le due istituzioni devono impegnarsi fino in fondo per chiarire ed evitare di nascondere sotto un appellativo profondamente ambizioso una realtà che, al contrario, è molto più ristretta. È la realtà di governi che, dopo un parto travagliato, sono addivenuti a un accordo finanziario che non risponde assolutamente agli auspici espressi dal Parlamento e, cosa più grave, ai bisogni reali necessari per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'Unione europea, tra i quali dovrebbe spiccare la realizzazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.

In altre parole, una volta accantonato l'aspetto relativo al coordinamento, se si desidera ottenere un impatto significativo con un bilancio di 137 milioni per 7 anni (inferiore all'ipotesi bassa della Commissione che stima in 20 milioni di bilancio annuo la somma al di sotto della quale tale iniziativa perde le sue reali possibilità di essere efficace), è praticamente improbabile, in un primo tempo, poter finanziare altre azioni che non siano quelle destinate a individuare esattamente i punti deboli delle infrastrutture critiche europee, e nella fattispecie, stigmatizzare i rischi affrontati nel caso in cui tali lacune non venissero adeguatamente colmate.

In tali condizioni, il ruolo utile del Parlamento consiste nel controllare che l'organizzazione della spesa al riguardo consenta di apportare un vero *plusvalore*, nel rispetto dei principi di proporzionalità, mirando a un'ampia semplificazione delle procedure, e di sussidiarietà. Persino nell'ipotesi in cui il Parlamento accetti immediatamente di seguire i meandri della strategia di una Commissione costretta a fare i conti sia con la cautela finanziaria degli Stati membri sia con una complessità giuridica estremamente vincolante in materia di sicurezza, esso deve procedere a un adeguamento realistico della denominazione, degli obiettivi e delle possibilità finanziarie del programma.

Eppure, in termini di coordinamento, la relazione deve sostenere ogni misura volta ad accelerare l'introduzione della rete CIWIN, la cui natura ibrida dovrà combinare un sistema di allarme rapido con uno spazio di discussione e di scambi, in modo da segnalare e trasmettere le allerte immediate e la pronta attuazione a livello comunitario di adeguate misure protettive in caso di crisi, nonché costituire una base di discussione e di scambi sulle migliori prassi in materia di protezione delle infrastrutture critiche in periodi non caratterizzati da crisi. Ma anche in quel caso, uno sforzo simile, che consente di mettere in collegamento la Commissione con gli Stati membri e si integra con il sistema "*ARGUS*" (già attuato) mirato alla diffusione celere delle informazioni tra tutti i sistemi di allarme rapido della Commissione

e dei suoi servizi, è pienamente giustificato solo nel caso in cui ulteriori sviluppi, fondati ancora una volta su futuri aumenti di bilancio, tengano conto di una possibilità di messa in rete, non soltanto con gli Stati membri, ma anche con i proprietari e i gestori di infrastrutture critiche.

Resta infine il compito di definire meglio le modalità di controllo, specie da parte del Parlamento europeo, del programma in questione. Risulta evidente che il Parlamento europeo deve associarsi al Comitato incaricato della gestione del programma e sembra normale che venga presentata alla commissione competente una relazione annuale indicativa e che questa costituisca la base sulla quale invocare una clausola di riesame. È inoltre necessario stabilire un legame con i parlamenti nazionali affinché possano amplificare nei rispettivi Stati, alla luce dei risultati e delle eventuali carenze sottolineate, le domande di intervento in materia. La consegna della relazione annuale potrebbe essere l'occasione di una presentazione presso il Parlamento europeo alla presenza dei rappresentanti dei parlamenti nazionali.

Lo sforzo apprezzabile compiuto dalla Commissione, conforme agli auspici teorici del Consiglio, per rafforzare la sicurezza globale in seno all'Unione, avrebbe tratto grossi benefici da un'operazione più trasparente, basata sulla chiara manifestazione, fin dall'inizio, della propria intenzione finale, ossia l'istituzione di un sistema integrato europeo di prevenzione e gestione di ogni tipo di crisi. In mancanza della presentazione di un documento che enunci in termini semplici e chiari la strategia e le responsabilità di ogni soggetto nel perseguimento di tali obiettivi, il Parlamento non ha altra scelta che pronunciarsi su un progetto che dovrebbe fungere da stimolo, a livello di Unione e di Stati membri, e la cui prima lacuna che esso evidenzia è costituita proprio dal suo finanziamento.

Eppure è d'interesse generale avviare al più presto le attività e contribuire al rafforzamento della sicurezza globale, consentendo il finanziamento della valutazione e dell'individuazione delle carenze, nonché il coordinamento efficace dei mezzi a disposizione e delle misure pertinenti in caso di catastrofe. Gli interventi infatti sono urgenti. L'accentuata sensibilità dell'opinione pubblica ai vari tipi di catastrofi rende ultrasensibile l'argomento ed è di vitale importanza adottare misure preventive. Se da un lato l'Unione europea riesce a vedere in tale situazione un'opportunità per valorizzare le proprie capacità d'iniziativa in materia di organizzazione e di intervento, e illustrare concretamente un principio di solidarietà che costituisce in potenza uno dei capisaldi più solidi della cittadinanza europea, dall'altro eventuali lacune che dovessero avere conseguenze tragiche rischierebbero di segnare la fine di ciò che resta del progetto europeo.